

2. di stabilire che la specifica utilizzazione degli spazi pubblici di cui al precedente punto 1 secondo quanto indicato dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 D.M. n. 1444/1968, verrà successivamente definita attraverso l'approvazione del progetto dell'opera pubblica;
3. di stabilire infine che i proventi degli oneri di urbanizzazione e del contributo straordinario dovuto ai sensi della deliberazione dell'Amministrazione Capitolina n. 9/2012 dovranno essere esclusivamente reimpiegati per la realizzazione della/e opere pubbliche/e di cui al precedente punto 2 e comunque ove in eccedenza per la realizzazione di opere da localizzare prioritariamente nei municipi di appartenenza.